



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DELLA FONDAZIONE MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SÛRE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 1 ISTITUZIONE DELL'ELENCO

1. In conformità a quanto previsto dagli artt. 125, comma 11, 57, comma 6, e 122, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché dal D.P.R. 297/2010 e dal Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia di Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre (di seguito, per brevità, "*Fondazione*"), al fine di poter ricorrere alle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi, Fondazione istituisce un **Elenco di Operatori economici qualificati**, d'ora innanzi "*Elenco*" e ne disciplina la gestione in applicazione dei **principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento**.
2. L'Elenco è utilizzato da Fondazione al fine di identificare gli Operatori economici qualificati a fornire beni e servizi per la Fondazione stessa per importi inferiori alla soglia comunitaria, qualora esistano i presupposti di legge e/o regolamentari per poter ricorrere all'esperimento di procedure di acquisto in economia.
3. Resta ferma la facoltà di Fondazione, quando si tratti di forniture o servizi che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Elenco, ovvero qualora Fondazione, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella sezione pertinente del medesimo. In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, Fondazione si riserva, inoltre, di prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l'ammissione alla presentazione delle offerte da parte degli invitati.
4. All'interno dell'Elenco gli Operatori economici sono classificati per sezioni - rispettivamente "Beni" e "Servizi" - categorie e sottocategorie merceologiche identificanti l'ambito di fornitura di beni e/o servizi per cui gli stessi richiedono l'iscrizione. Gli Operatori economici interessati, coerentemente con il rispettivo oggetto sociale, possono richiedere l'iscrizione per più categorie o sottocategorie di fornitura, servizio o lavoro.
5. Tutta la modulistica relativa alla domanda di iscrizione ed allegata al presente Regolamento è pubblicata e prelevabile dal sito www.fondazionemontagnasicura.org.
6. L'istituzione dell'Elenco, la pubblicazione e diffusione del presente Regolamento e la documentazione necessaria per l'iscrizione all'Elenco non costituiscono l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. La domanda di iscrizione all'Elenco, le relative dichiarazioni e documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli Operatori economici interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi di essere iscritti all'Elenco, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Fondazione per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento e/o aggiudicazione di forniture.

Articolo 2

DOMANDA DI ISCRIZIONE

1. **L'Elenco è aperto** e le domande di iscrizione possono essere presentate in qualsiasi momento. Le sezioni - rispettivamente "Beni" e "Servizi" - e le categorie e sottocategorie merceologiche attivate sono indicate nell'**Allegato AA** (Elenco Categorie e Sottocategorie).
2. La domanda di iscrizione deve essere presentata utilizzando l'apposito modulo (**Allegato A**) da compilare mediante utilizzo di PC o manualmente in stampatello in ogni sua parte.
3. Le categorie e sottocategorie indicate nella domanda di iscrizione all'Elenco devono rientrare nella descrizione dell'oggetto sociale nonché nell'ambito delle attività risultanti dall'iscrizione al Registro delle imprese.
4. La domanda deve essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore economico.
5. A corredo della domanda di iscrizione deve inoltre essere prodotta, pena l'esclusione, la dichiarazione sostitutiva debitamente compilata in conformità al **modello fornito (Allegato B)** relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006.
6. La domanda può essere inviata, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:
 - P.E.C. (in tal caso gli allegati vanno sottoscritti digitalmente) all'indirizzo *protocollo@pec.fondms.org*;
 - fax al numero +39.0165 89133;
 - raccomandata A/R tramite servizio postale ovvero corrieri privati o agenzie debitamente autorizzate o consegna a mano da parte di un incaricato dell'operatore economico, in busta chiusa e recante, esternamente, l'indicazione del mittente e la dicitura: "Richiesta di Iscrizione Elenco di operatori economici", all'indirizzo Fondazione Montagna sicura - Montagne sûre, Villa Cameron, Località Villard de La Palud 1- 11013 Courmayeur (AO).
 - Il Responsabile del Procedimento è il Segretario generale, dr Jean Pierre Fosson, e-mail *jpfosson@fondms.org*.

Articolo 3

FORMAZIONE DELL'ELENCO

1. Le domande di iscrizione di cui all'articolo 2 sono esaminate da Fondazione, che verifica la completezza e la correttezza della documentazione pervenuta. Fondazione accerta la conformità delle domande di iscrizione pervenute alle varie categorie merceologiche, verificandone la corrispondenza con le attività esercitate dagli Operatori economici richiedenti, risultanti dal Registro delle imprese ovvero, per gli Operatori economici non tenuti all'iscrizione a quest'ultimo, da idonea documentazione ai medesimi richiesta da Fondazione e da essi prodotta. In caso di esito positivo del controllo di conformità di cui sopra, e previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l'Operatore economico richiedente viene iscritto all'Elenco.
2. Qualora la domanda non sia inammissibile ma incompleta, è richiesta la relativa integrazione, da produrre secondo modalità e tempi indicati da Fondazione. La mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta comporta la mancata iscrizione nell'Elenco.
3. In caso di non ammissibilità, all'Operatore è data comunicazione della stessa entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. In tal caso, l'Operatore può richiedere la restituzione della documentazione prodotta entro trenta giorni dalla data di comunicazione. Oltre tale termine, Fondazione non risponde della conservazione della documentazione ricevuta.
4. Gli Operatori economici ammessi vengono iscritti, nell'ambito della rispettiva categoria, in ordine alfabetico e a ciascuno di essi è assegnato un numero progressivo.

5. L'Elenco è disponibile sul sito web di Fondazione. Per ciascun Operatore iscritto, sono indicati esclusivamente nominativo e sede legale.

Articolo 4 PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento e la documentazione ad esso allegata, così come ogni modifica ed integrazione dei predetti sono pubblicati sul sito di Fondazione di cui al comma 5 dell'articolo. 1. Fondazione si riserva di pubblicizzare l'istituzione dell'Elenco con qualunque altro mezzo.

Articolo 5 TENUTA DELL'ELENCO

1. Gli Operatori economici iscritti possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
2. Gli Operatori economici iscritti sono tenuti a presentare una nuova domanda di iscrizione nel caso in cui si verificassero fatti modificativi della struttura societaria di vertice (cambio titolare, soci, o rappresentate legale), modifiche della partita IVA, denominazione o ragione sociale.
3. Per eventuali variazioni relative ad indirizzi, recapiti, indicazione di filiali etc., gli Operatori economici iscritti all'Elenco hanno, a pena di cancellazione dal medesimo, l'obbligo di darne comunicazione a Fondazione non oltre trenta giorni dal verificarsi della variazione.
4. Fondazione valuta costantemente il livello di affidabilità degli Operatori economici e può provvedere a sospenderli o cancellarli dall'Elenco, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti ipotesi:
 - grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione e/o fornitura;
 - cessazione, ad insindacabile giudizio di Fondazione, dei requisiti di idoneità a svolgere il servizio o la fornitura o il lavoro richiesti;
 - violazioni commesse dagli operatori economici e debitamente accertate delle norme a tutela del lavoro e della previdenza sociale.
5. La sospensione può essere revocata qualora Fondazione accerti che siano venute meno le cause che l'hanno determinata.
6. Si procede alla cancellazione d'ufficio degli Operatori economici dall'Elenco in conseguenza di fallimento, liquidazione o cessione di attività, nonché nei casi di mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia e nel caso in cui, a seguito di verifiche anche a campione, sia accertato il venir meno dei requisiti già sussistenti all'atto dell'iscrizione.
7. L'Operatore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può richiedere una nuova iscrizione prima che siano trascorsi dodici mesi dalla cancellazione.
8. Fondazione si riserva di accogliere o meno l'istanza di nuova iscrizione.
9. Nei suindicati casi, Fondazione comunica l'avvio del procedimento di sospensione e cancellazione all'interessato tramite raccomandata con l'avviso di ricevimento ovvero PEC contenente sintetica motivazione.
10. Eventuali controdeduzioni devono pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine, in mancanza di controdeduzioni ritenute fondate da Fondazione, la cancellazione diviene definitiva.
11. La cancellazione è disposta anche su domanda dell'interessato.

Articolo 6
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. L'Operatore economico che richiede l'iscrizione nell'Elenco deve essere in possesso, sin dal momento di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ordine generale:
 - a) iscrizione nel Registro delle imprese relativamente al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione ovvero, qualora non sia tenuto all'iscrizione al predetto Registro, produzione di idonea documentazione comprovante il legittimo svolgimento di attività rientranti nel settore merceologico per il quale si richiede l'iscrizione all'Elenco ovvero, per i professionisti in possesso di partita IVA iscrizione all'albo professionale per l'esercizio dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione;
 - b) insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
 - c) adempimento degli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Articolo 7
UTILIZZAZIONE DELL'ELENCO

1. La costituzione dell'Elenco non pone in essere alcuna graduatoria né qualsivoglia classificazione di merito degli Operatori economici, non procedendosi all'attribuzione di punteggi, ma costituisce una mera banca-dati per l'individuazione dei soggetti cui affidare, in via diretta o previo esperimento di procedura di gara informale, le forniture di beni / servizi / lavori.
2. Gli Operatori economici da interpellare o invitare sono selezionati secondo la seguente modalità:
 - a) in caso di forniture aggiudicate sulla base del prezzo più basso, interpello dell'Elenco intero nell'ambito della pertinente sottocategoria, con la possibilità di riconfermare l'invito agli Operatori già affidatari di analoghe forniture di beni o servizi e che nell'esecuzione delle stesse non siano incorsi in accertati inadempimenti a loro imputabili;
 - b) in caso forniture in cui il prezzo della prestazione è convenuto fisso, interpello di tutti gli Operatori iscritti che saranno invitati a manifestare il proprio interesse e disponibilità entro un termine massimo chiaramente indicato nella comunicazione loro trasmessa. Qualora gli Operatori manifestatisi fossero in numero superiore rispetto al numero di prestazioni richieste, gli affidatari saranno individuati, a secondo del caso specifico, o sulla base dell'ordine cronologico di risposta o mediante estrazione a sorte. Nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
3. Gli Operatori vengono contattati via PEC o e-mail, richiedendo loro di fornire la propria offerta/manifestare la propria disponibilità, sempre via PEC o e-mail, nel tempo massimo di cinque giorni lavorativi consecutivi.

Articolo 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini dell'istruttoria relativa all'esame delle istanze e della documentazione pervenuta, nonché per il successivo adempimento di iscrizione all'Elenco, è richiesto ai soggetti interessati di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente Regolamento, pena l'esclusione.

2. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della selezione per l'iscrizione all'Elenco ed in particolare ai fini dello svolgimento delle verifiche sui requisiti generali ed amministrativi, sulle capacità tecniche relative alla tipologia dell'attività espletata e, per quanto attiene alla normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge. Successivamente alla pubblicazione degli operatori economici ammessi all'iscrizione all'Elenco, i citati dati sono trattati per le finalità connesse alle procedure di iscrizione all'Elenco e agli eventuali successivi affidamenti o aggiudicazioni.
3. Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati possono essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
4. I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi, in tal caso, sono posti a disposizione degli interessati, dell'organo esaminatore dell'istruttoria, di commissioni aggiudicatrici e di collaudo che vengano di volta in volta costituite, relativamente ai dati forniti dal concorrente e di altri concorrenti alla selezione per l'iscrizione all'Elenco, che facciano richiesta di accesso a documenti archiviali nei limiti consentiti dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
5. Relativamente ai dati di cui al presente articolo, ai soggetti in qualità di interessati vengono riconosciuti i diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Acquisite le suddette informazioni con la presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco, i soggetti interessati alla selezione acconsentono al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate nel presente articolo.
6. Fondazione utilizza tutti i dati di cui venga a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Articolo 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'elenco è aggiornato semestralmente: entro il 31 gennaio per le domande pervenute dal primo luglio al 31 dicembre di ciascun anno; entro il 31 luglio per le domande pervenute dal primo gennaio al 30 giugno di ciascun anno.